



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

OGGETTO: Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un Accordo Quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. CIG 648615506F - CHIARIMENTI AL GIORNO 02/12/2015 SUI DOCUMENTI DI GARA.

CHIARIMENTI AL GIORNO 04/12/2015 SUI DOCUMENTI DI GARA

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti di gara alle quali si forniscono le risposte che seguono:

Domanda 1

Vorremmo richiedere alla stazione appaltante, in virtù di quanto previsto dall'art. 31 del rinnovato CCNL delle Apl, se, per il presente appalto, si farà applicazione della c.d. clausola sociale che prevede il re-impiego del personale già in forze di un eventuale precedente appalto e, nel caso, chi sia l'attuale affidatario del servizio.

Risposta 1

Si precisa che per il presente affidamento non si farà applicazione della c.d. "clausola sociale", in quanto la stessa non è prevista nel Bando.

A titolo esaustivo si riporta quanto previsto in merito, dalla Deliberazione n. 100 del 21/11/2012 dell'AVCP, ora ANAC, che recita: *"diversamente da quanto avviene nel contratto d'appalto, con il quale si affida all'appaltatore lo svolgimento di un'attività con assunzione del rischio e organizzazione di mezzi e personale propri, il contratto stipulato tra l'amministrazione committente e l'agenzia di somministrazione ha ad oggetto il solo reperimento e la messa a disposizione di lavoratori da utilizzare per gli scopi del committente e da integrare con il personale in organico a quest'ultimo, che infatti esercita sugli stessi i poteri di organizzazione e controllo. Di tal che, al fine di valutare l'offerta qualitativa delle agenzie partecipanti, la stazione appaltante ha chiesto - come spesso si verifica nelle procedure di gara per la scelta dell'agenzia di somministrazione - di presentare una relazione sulle modalità di reclutamento e formazione del personale che è l'oggetto principale della propria attività; qualora, al contempo, si richieda alle agenzie di assumere il personale già somministrato - anche ove in applicazione di una clausola sociale - il predetto criterio di valutazione dell'offerta potrebbe rivelarsi illogico, in quanto se il numero delle unità di personale richieste nel bando coincide con quello dei lavoratori in precedenza messi a disposizione dall'agenzia di somministrazione uscente, nessuna attività di reperimento del personale dovrà essere effettuata dalla nuova aggiudicataria. E' di tutta evidenza, poi, che il venir meno dell'elemento sul quale le partecipanti alla gara dovrebbero essere chiamate a illustrare la propria offerta qualitativa, oltre al sorgere di difficoltà nella stesura della stessa, può determinare anche una sensibile riduzione del potenziale spazio di confronto concorrenziale tra le agenzie....quando si tratti di somministrazione di lavoro, più in generale, deve quanto meno dubitarsi anche della opportunità di inserire una clausola sociale nella lex di gara; infatti, l'utilizzo della predetta clausola potrebbe avere l'effetto di determinare il superamento dei limiti posti dalla legge all'utilizzo del contratto in questione, il cui presupposto comunque consiste nella necessità di "rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali", mentre è da escludersi l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative, per le quali sarebbero da utilizzare altre forme di reclutamento".*

Domanda 2

Nello schema di accordo quadro si parla di "Ufficiale Rogante", mentre in calce si prevede la sottoscrizione con firma digitale.

Al riguardo Vi chiediamo pertanto di voler precisare quali siano le modalità di stipula previste e l'ammontare delle spese contrattuali, così da poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell'offerta economica.

Per la stessa ragione, Vorremmo anche chiederVi di specificare se è previsto l'eventuale rimborso delle spese di pubblicazione ex art. 34 c. 35 del D.L. 179/2013 e, nel caso, di indicare il loro ammontare.

Risposta 2

Si precisa che, come indicato a pag. 31 dello Schema di Accordo Quadro, *"Il presente Accordo Quadro, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti, dinnanzi a me Ufficiale Rogante, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'articolo 52 bis della L. n. 89/1913, introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell'apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza delle Parti, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il presente documento informatico in formato pdf."*

Posto che la procedura di gara de qua è stata bandita ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. lgs. n. 163/2006 avendo ad oggetto servizi parzialmente esclusi dall'applicazione del Codice degli Appalti, si è proceduto alla pubblicazione della stessa unicamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante in virtù di quanto disposto al paragrafo 2.1.2 della Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea "relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive appalti pubblici", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2006/C 179/02.

Pertanto nessuna delle spese per la pubblicazione previste dall'art. 34 c. 35 del D.L. 179/2012, è dovuta dall'aggiudicatario.

Si precisa invece che le spese a carico dell'Aggiudicatario di cui all'art. 22 dello Schema di Accordo Quadro, sono quantificate in € 245,00 così suddivise:

- € 200,00 Imposta di registro (cod. Tributo 9814), secondo quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.L. n. 104 del 12/09/2013
- € 45,00 Imposta di bollo (cod. Tributo 9802), secondo quanto previsto dal D.M. n. 43 del 22/02/2007.

Domanda 3

Le previsioni della Lettera d'Invito di cui all'articolo 8.2 n. 6 ed all'art. 12, in materia di responsabilità e copertura assicurativa, debbono intendersi, analogamente a quanto correttamente puntualizzato nello Schema di Accordo Quadro all'art. 18, come riferite esclusivamente ai dipendenti diretti dell'ApL eventualmente impiegati nella gestione della commessa?

Risposta 3

Si conferma che le disposizioni contenute all'articolo 8.2.6 e all'art. 12 della lettera d'invito, così come all'art. 18 dello Schema di Accordo Quadro, si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti della Agenzia per il Lavoro impiegati nella gestione della commessa.

Domanda 4

Relativamente a quanto stabilito dall'art. 14 dello Schema di Accordo Quadro, ferma restando l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Amministrazione, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 276/2003 e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.

Risposta 4

In merito si precisa che, come indicato all'art. 1 comma 2, dello Schema di Accordo Quadro, per quanto non espressamente stabilito e convenuto nell'Accordo Quadro, si farà riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia. tra le quali il decreto legislativo n. 81 del 2015.

Domanda 5

L'art. 15 dello Schema di Accordo Quadro stabilisce il divieto di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto. Al riguardo chiediamo che trovi applicazione quanto invece previsto in via generale dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.

Risposta 5

Si ribadisce che la lex specialis di cui alla presente gara non consente la cessione dei crediti. Trattandosi di procedura di gara bandita ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. lgs. n. 163/2006 avendo ad oggetto servizi parzialmente esclusi dall'applicazione del Codice degli Appalti, non trova applicazione l'art. 117 del Codice stesso.

Domanda 6

Chiediamo cortesemente di precisare in quali sedi dovrà essere fornito il servizio (tutto il territorio nazionale, solo sulla sede di Roma?)

Risposta 6

I servizi oggetto del presente appalto, come indicato al punto 2 della Lettera di Invito, dovranno essere espletati *"presso la sede dell'AIFA, attualmente ubicata alla Via del Tritone nn. 181 e 169, ovvero presso altra sede sempre all'interno del Comune di Roma che dovesse essere in futuro assegnata all'AIFA"*.

Domanda 7

In relazione all'allegato A-ter, considerato che la legge prevede che tali informazioni siano acquisite solo sull'aggiudicatario e non sui concorrenti alla procedura di gara, chiediamo di poter non produrre il predetto allegato.

In caso di risposta negativa, chiediamo di poter produrre la dichiarazione sui moduli predisposti dalla Prefettura.

Risposta 7

In fase di presentazione dell'offerta è possibile non produrre all'interno della Busta "A" gli Allegati A-ter, resi dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.

Tuttavia si precisa che con la comunicazione di cui all'art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006, verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire detti Allegati A-ter alla Stazione Appaltante nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del D. Lgs. n. 159/2011 *"prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici"*.

E' possibile utilizzare il modello predisposto dalla Prefettura purché integrato con tutti i dati contenuti nell'Allegato A-ter

IL RUP

(Luca Pani)

Firmato digitalmente
C.F.: PNALCU60R26B354L
Certificatore: Postecom CA3
N. SERIE: 04C04E
Codice identificativo: 3466108
Validità: dal 29/01/2014 al 29/01/2017

E' copia conforme all'originale
composta di n.3..... fogli.
Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data

04/12/2015
Roma li 04/12/2015

IL FUNZIONARIO

Cara Nesti

